

Statuto dell'Associazione di Promozione sociale "HASHTAG EVENTI & COMPANY"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituito conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione "HASHTAG EVENTI & COMPANY" siglabile "#E20&C".

2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di BRA. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

4. La durata dell'ASSOCIAZIONE non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.12.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'ASSOCIAZIONE persegue le seguenti specifiche finalità: promuovere eventi, manifestazioni, servizi vari – anche alle persone – ed iniziative atte a favorire la crescita culturale, la socializzazione tra le persone, l'informazione, l'integrazione sociale, la promozione di attività ed eventi e la salvaguardia del territorio.



Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonomia iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

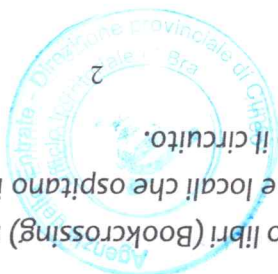
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n., e successive modificazioni;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Nello specifico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'ASSOCIAZIONE intende svolgere:

- Gestione gratuita di gruppi su piattaforme social ed eventi correlati o partecipazione come gruppo ad altri eventi (attività di pubblicità sul gruppo).
- Organizzazione di una collettiva di scrittori emergenti per la promozione dei rispettivi libri, lo scambio di informazioni per portare a conoscenza del pubblico delle rispettive opere letterarie.
- Creazione circuito di scambio libri (Bookcrossing) nella città o, eventualmente, anche in altre città vicine tramite attività e locali che ospitano i libri e ne favoriscono lo scambio gratuito tra i clienti dei locali di tutto il circuito.



- Organizzazione di una Caccia al Tesoro ecologica in bicicletta per favorire la conoscenza del territorio, anche dal punto di vista del patrimonio culturale e gastronomico.
- Diffondere tramite vari media (social, radio, internet) per portare a conoscenza di tutti, notizie positive ed eventi sul territorio.
- Eventi musicali e/o enogastronomici.
- La cura e la valorizzazione di orti e giardini pubblici e/o privati al fine di preservarne la qualità e la fruibilità da parte della collettività e per contribuire a far maturare la coscienza della tutela del "verde".
- Documentare la memoria storica, culturale e sociale della città di Bra.
- La creazione e organizzazione di un servizio di consegna a domicilio per anziani o chiunque sia impossibilitato e con problemi ad approvvigionarsi.

1 bis L'ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;

2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'ASSOCIAZIONE in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

3. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ASSOCIAZIONE tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;

4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso,

secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice;

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

6. L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

7. L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ASSOCIAZIONE;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);

2. L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ASSOCIAZIONE a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi

sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. L'ASSOCIAZIONE è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore - d. Lgs. 117/2017.

2. Il numero dei soci dell'ASSOCIAZIONE è ILLIMITATO. Possono far parte dell'ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche [in numero non inferiore a sette persone fisiche] che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

3. L'adesione alla ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenta in seno all'ASSOCIAZIONE stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda;

2. Avverso l'eventuale elezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;

5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intransmissibile;

6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono



Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



3. I soci sono tenuti:
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE, ricevendo informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ASSOCIAZIONE;
2. I soci hanno diritto:
 - 1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ASSOCIAZIONE ed alla sua attività;

Diritti e Doveri dei Soci

Art. 7

- patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.
 9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento della cessazione o dell'esclusione.
 8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
 7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'ASSOCIAZIONE;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dal sollecito scritto;
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

Federico

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;



restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 9 consiglieri scelti (in maggioranza) tra i soci che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del codice civile. I componenti del Consiglio

Consiglio direttivo

Art. 13

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 10;
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

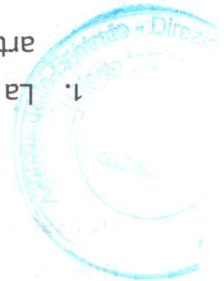
Assemblea Straordinaria dei Soci

Art. 12

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

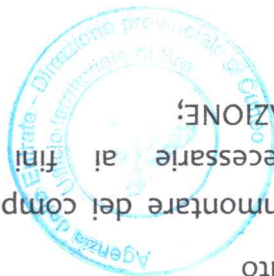
dell'art. 3 del presente Statuto

- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, del presente Statuto;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten text in blue ink, possibly a name or title.



dell'ASSOCIAZIONE;

- rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si
 - 3, dello Statuto
 - delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. degli eventuali contributi straordinari;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - del Codice;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;
 6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
 5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
 4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;
 3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario;
 2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio direttivo;

- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;

- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;

10. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre quarti dei componenti;

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;

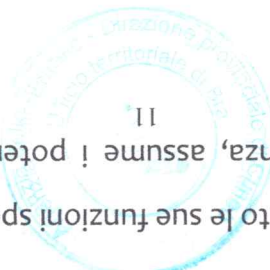
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 14 Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;

3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i



Handwritten signature in blue ink.

Vertical handwritten notes in blue ink: "Vede Pol Adrian Stefan Heide Janssen Confessio S."

provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ASSOCIAZIONE;
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 16

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ASSOCIAZIONE intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 17

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017;
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ASSOCIAZIONE interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

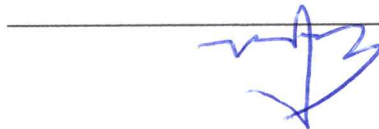
FIRMA SEGRETARIO



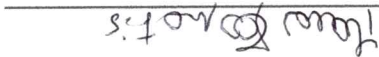
Letto, approvato e sottoscritto

Bra, 11/01/2023

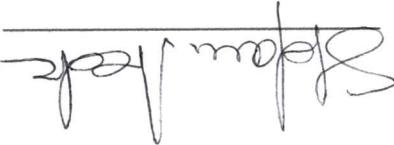
Enrico Sunda



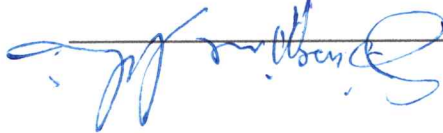
Mara Tomatis



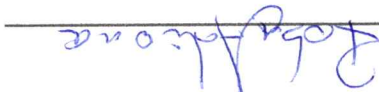
Stefania Reale



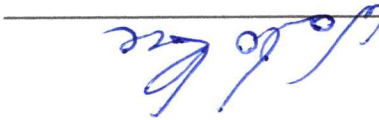
Giuseppina Marchisio



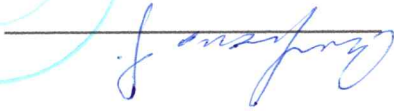
Adriana Robu



Nadia Raise



Giacomo Bonifacio



REGISTRATO AD ALBA IL 12/01/2023
AL N. 38
SERIE

Euro 200,00
a richiesta di
(duecento,00#)

